



5, -- Ufficio Territoriale del Governo
di Vibo Valentia

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'
tra
la Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo
di Vibo Valentia e
l'Autorità di Sistema
Portuale dei Mari Tirreno
Meridionale e Ionio (AdSP
MTMI)

PREMESSO

che una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frappone al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;

che il contrasto alla criminalità non può essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura, perseguono responsabilità connesse all'accertamento di fatti specifici e non sempre sono in grado di assicurare efficaci azioni preventive;

che, pertanto, al fine di evitare tentativi di ingerenza criminale nell'azione amministrativa e negli appalti pubblici, è necessario porre in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive condotte dalle Forze di polizia;

che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei "Protocolli di Legalità";

che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata e novellata, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'
tra
la Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo
di Vibo Valentia e
l'Autorità di Sistema
Portuale dei Mari Tirreno
Meridionale e Ionio (AdSP
MTMI)

PREMESSO

che una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frappone al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;

che il contrasto alla criminalità non può essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura, perseguono responsabilità connesse all'accertamento di fatti specifici e non sempre sono in grado di assicurare efficaci azioni preventive;

che, pertanto, al fine di evitare tentativi di ingerenza criminale nell'azione amministrativa e negli appalti pubblici, è necessario porre in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive condotte dalle Forze di polizia;

che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei "Protocolli di Legalità";

che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata e novellata, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

VISTI

il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136", adottato con d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, e s.m.i., con particolare riferimento al d.l. 6 novembre 2021, n.152, agli artt. 48 e 49 disciplinante, tra l'altro, la procedura di applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa, applicabili in caso di agevolazione occasionale;

la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2011/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con particolare riferimento all'art. 105 relativo al subappalto, come da ultimo modificato dal d.l. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n.108;

il decreto interministeriale datato 21 marzo 2017, recante "Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di coordinamento ";

il decreto legge 4 ottobre 2018» n.113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018 n.132, recante: "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", con riferimento all'art.25 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti) che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

la disciplina emergenziale recata dall'art.3 del d.l. 16 luglio 2020, n.76, convertito dalla legge 11 settembre 2020,

n.120 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede il potenziamento e la semplificazione del sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del covid-19;

STABILITO

che in presenza di affidamenti di lavori afferenti alla realizzazione di infrastrutture strategiche e/o grandi opere, si dovrà procedere alla sottoscrizione di un ulteriore atto pattizio secondo lo schema di protocollo approvato dal CIPE con delibera del 26 novembre 2020, n.62;

CONSIDERATO

che l'Autorità di Sistema Portuale ha in programma la realizzazione di opere pubbliche di rilevante entità economica che interesseranno anche il Porto di Vibo Valentia nonché l'appalto di servizi e forniture di rilievo e, in generale, l'emanazione di atti autorizzatori e concessori, previsti dalla normativa di settore;

che appare opportuno, appunto, che gli effetti del protocollo riguardino non solo il settore dei lavori pubblici e degli appalti, ma anche quello, particolarmente rilevante, del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di operazioni e servizi portuali e/o concessioni per l'uso del demanio marittimo, nonché dell'iscrizione a pubblici registri, tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale in forza di normative speciali;

CONSIDERATO

che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione e l'esecuzione di opere pubbliche nonché l'erogazione di forniture e servizi pubblici nell'ipotesi in cui tale amministrazione svolga la funzione di committente, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale, con estensione delle verifiche antimafia per appalti di opere o lavori pubblici di valore superiore a 200.000 euro, per subappalto e/o subcontratti concernenti la



realizzazione di opere o lavori pubblici di valore superiore a 50.000 euro, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche, per l'emanazione di atti concessori di valore superiore a 50.000 euro, o per l'iscrizione o provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

che è volontà delle parti, mediante la sottoscrizione del presente Protocollo, prevedere la successiva sottoscrizione dello stesso per adesione da parte di tutti gli operatori economici esecutori dei lavori, o comunque contraenti, appartenenti alle rispettive filiere, nonché da parte dei concessionari demaniali marittimi principali e delle imprese portuali;

che, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia, il regime delle informazioni antimafia di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. è esteso a tutti i "soggetti" come meglio definiti al successivo articolo 1 del Protocollo;

che il Ministero dell'Interno ha espresso il proprio nulla osta alla sottoscrizione del presente protocollo;

Tutto ciò premesso e considerato, tra

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

di Vibo Valentia

e

**L' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno
Meridionale e Ionio**

SI STIPULA

ART. 1

il presente Protocollo al fine di proseguire ed intensificare l'azione di contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti dell'Autorità di Sistema Portuale, nonché nel rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di operazioni e servizi portuali, nelle concessioni per l'uso del demanio marittimo e/o per l'iscrizione al registro speciale di cui all'art. 68 del codice della navigazione, ai sensi della predetta normativa di settore, adeguandone gli obiettivi all'intervenuta evoluzione legislativa e con il concorso di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel Porto di Vibo Valentia.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:
- a) Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
 - b) Prefettura; la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, che sottoscrive il Protocollo di legalità;
 - c) AdSP MTMI: l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
 - d) Codice Antimafia: il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136", adottato con d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, e s.m.i.;
 - e) Stazione Appaltante: l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, con sede in Gioia Tauro (RC) - Contrada Lamia Snc;
 - f) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di ogni gara per l'affidamento della progettazione o dell'esecuzione di ciascuna opera;
 - g) Contratto d'appalto: contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e l'Appaltatore per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione o esecuzione delle opere, servizi e forniture;
 - h) Subcontraente/i: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso all'esecuzione delle opere;
 - i) Subcontratto/i: qualsiasi contratto, diverso dal Contratto d'appalto, di qualsiasi importo, stipulato dall'Appaltatore o dal subcontraente, comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione delle opere;
 - j) Filiera delle Imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell' A.N.A.C., nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali;

- k) Concessionario demaniale marittimo: il titolare di una concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione ovvero dell'art. 18 della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- l) Impresa per operazioni portuali: l'operatore economico autorizzato allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. 84/94 e s.m.i., del D.M. 585/95 e dei discendenti Regolamenti locali adottati dall'Autorità di Sistema Portuale;
- m) Impresa per servizi portuali: l'operatore economico autorizzato allo svolgimento di servizi specialistici portuali, da intendersi come attività complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, della L. 84/94 e s.m.i., del D.M. 132/2001 e dei discendenti Regolamenti locali adottati dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- n) Altro operatore portuale: gli operatori economici esercenti attività in forma non fissa in ambito portuale» diversi dai concessionari demaniali marittimi e dalle imprese portuali, iscritti nel registro speciale di cui all'art. 68, comma 2, del codice della navigazione o presso gli altri registri tenuti dall'AdSP MTMI in forza di specifiche previsioni normative specializzanti;
- o) Banca Dati Antimafia: la "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

ART. 3

VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui agli artt. 91 e 92 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle imprese, a tutti i concessionari demaniali marittimi, a tutte le imprese portuali ed a tutti gli altri operatori portuali. Sono assoggettate al predetto regime tutte le tipologie contrattuali (Contratti di Appalto e Subcontratti) per valori di importo superiore agli euro 200.000,00 per i contratti di appalto, agli euro 50.000,00 per i subcontratti ed agli euro 50.000,00 per le concessioni demaniali marittime, indipendentemente dall'oggetto, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

2. L'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 14, e nella



variazione dell'elencazione introdotta dall'art.4 bis del d.l. 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 (**white list**).

3.L'AdSP MTMI, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi indicativi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto si estende a tutti i soggetti della filiera.

4.Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del contratto.

5.Tutti i contratti e subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. L'AdSP MTMI effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi l'appaltatore comunica senza ritardo alla Prefettura ed all'AdSP MTMI l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono.

6.Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura - rispettivamente - dell'AdSP MTMI ovvero dell'Appaltatore o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al comma 4. L'AdSP MTMI procede all'immediata annotazione della estromissione dell'impresa.

7.Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti e subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui agli artt. 91 e 92 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, l'AdSP MTMI si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94 comma 2 del Codice Antimafia.

ART. 4

PROTOCOLLI DI ADESIONE

Tutti i concessionari demaniali marittimi e tutte le imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, della L. 28/1/1994, n. 84 e s.m.i., che operano nell'ambito del porto di Vibo Valentia aderiscono al presente Protocollo di Legalità mediante la sottoscrizione.

ART. 5

CAUTELE ANTIMAFIA SPECIFICHE

In armonia con le previsioni di cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 4 tutti i concessionari demaniali marittimi e tutte le imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della L. 28/1/1994, n. 84 e s.m.i., che operano nell'ambito del porto di Vibo Valentia Marina, aderenti al presente Protocollo di Legalità, si impegnano a sottoporre alle medesime verifiche antimafia tutti gli operatori economici con i quali stipulano contratti commerciali comunque denominati (fornitura, somministrazione, manutenzione, ecc.).

Tutti i concessionari demaniali marittimi e tutte le imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della L. 28/1/1994, n. 84 e s.m.i., che operano nell'ambito del porto di Vibo Valentia Marina, aderenti al presente Protocollo di Legalità, sono obbligati, nell'ipotesi in cui venga acquisita certificazione antimafia di carattere interdittivo nei riguardi dei suddetti operatori economici, a rescindere immediatamente i contratti stipulati, dandone comunicazione alla Prefettura di Vibo Valentia, all'AdSP MTMI ed alle Forze dell'Ordine operanti. Tutti i concessionari demaniali marittimi e tutte le imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 della L. 28/1/1994, n. 84 e s.m.i., che operano nell'ambito del porto di Vibo Valentia Marina, aderenti al presente Protocollo di Legalità, si impegnano ad inserire nei precitati contratti commerciali apposita clausola revocatoria espressa che faccia menzione del presente Protocollo di Legalità cui aderiscono.

ART. 6

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

1. L'AdSP MTMI e l'Appaltatore si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, comma 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei subcontratti con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio



dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni:

a) Clausola n. 1. "il Soggetto aggiudicatario (e l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto), si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed, in ogni caso, all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art 317 del cp. "

b) Clausola n. 2. "Il Soggetto aggiudicatore o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art 321 in relazione agli artt 318 cp., 319 cp., 319-bis cp., 320 cp., nonché per i delitti di cui agli artt 319-quater comma 2 cp., 322 cp., 322-bis comma 2 cp., 346-bis comma 2 cp., 353 cp. e 353-bis cp.

ART. 7

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure indette per l'affidamento di opere l'AdSP MTMI si impegna:

a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al presente Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore;

b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;

c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione



alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

c.1) Clausola n. 1; "La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/ o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara. A tal proposito, l'AdSP MTMI riconoscerà quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica quei casi in cui ricorrano, insieme o da sole, le seguenti circostanze sintomatiche:

I. Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;

II. Utilizzazione anche in parte dello stesso personale;

III. Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;

IV. Coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;

V. intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

c.2) Clausola n. 2: "La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.

c.3) Clausola n. 3: "La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura e AdSP MTMI in data e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

2.L'AdSP MTMI si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle opere quanto segue:

a) l'obbligo per l'Appaltatore e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

b) l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del Protocollo al

Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;

c) l'obbligo per l'Appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 91 e 92 del d.lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario.

Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al soggetto cessionario per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 e 92 del d.lgs. n. 159/2011;

d) l'obbligo per l'Appaltatore di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 72 concernente l'Attuazione della direttiva 96/71 /CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio - così come disciplinato dall'art. 30 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 91 e 92 del d.lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

3.L' AdSP MTMI e l'Appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

4.Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera l) del comma 5 del medesimo art. 80.

5.L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dall'AdSP MTMI ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 8

OBBLIGHI DI DENUNCIA

Tutti i concessionari demaniali marittimi e tutte le imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, della L. 28/1/1994, n. 84 e s.m.i., che operano nell'ambito del porto di Vibo Valentia Marina, aderenti al presente Protocollo di Legalità, si impegnano a denunciare alla competente Autorità Giudiziaria o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari durante l'espletamento della loro ordinaria attività portuale. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare l'AdSP MTMI.

ART. 9

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Alle opere/beni o servizi del presente Protocollo integrativo si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., e relative sanzioni.
2. L'Affidatario, ovvero il Subcontraente, presta adesione all'osservanza, con decorrenza dalla stessa data di sottoscrizione del presente Protocollo, delle procedure di tracciamento finanziario previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, le disposizioni relative al tracciamento finanziario dei pagamenti trovano applicazione dalla predetta data nei confronti dei soggetti della filiera delle imprese come specificata, in conformità all'articolo 6, comma 3, del predetto Decreto Legge n. 187/2010, dall'art. 1 del presente Protocollo.
3. Ai fini della procedure di cui al comma si intendono strumenti di pagamento idonei ad assicurare la "piena tracciabilità delle transazioni finanziarie" i bonifici bancari o postali, anche elettronici,
4. A richiesta dell'AdSP MTMI, l'Appaltatore, ovvero il Subcontraente, si impegna a trasmettere, entro 7 (sette) giorni dalla data di richiesta, uno o più contratti per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato inserimento della clausola di tracciabilità determina anche per gli affidamenti e



subaffidamenti per i quali ricorre l'obbligo di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 187/2010, la nullità assoluta del contratto.

5. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge n. 136/10, l'omessa trasmissione dei contratti comporta l'irrogazione da parte dell'AdSP MTMI a carico dell'impresa inadempiente di una penale pecuniaria fino al massimo di 10 mila euro. L'Appaltatore che abbia provveduto a comunicare tempestivamente all'AdSP MTMI l'omesso adempimento da parte di una delle imprese o dei soggetti della filiera è esente da qualsivoglia responsabilità.

ART. 10

PERSONALE ALLE DIPENDENZE DEGLI OPERATORI PORTUALI

Nei limiti di quanto consentito dalla disciplina legislativa in materia di impiego nel settore privato, tutti gli operatori portuali che sottoscriveranno per adesione il presente Protocollo di Legalità si impegnano a sottoporre il proprio personale alle opportune verifiche in ordine ad eventuali controindicazioni.

Vibo Valentia, li 17 maggio 2022

Per l'Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Il
Ammiraglio
Andr



Per la Prefettura
Ufficio Territoriale del
Governo di Vibo Valentia

Il Prefetto
Dottoressa Roberta LULLI

